

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "ResQ - Onlus"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 È costituita l'Associazione "ResQ - Onlus", senza scopo di lucro, in seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed è disciplinata, ai fini fiscali, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e smi.

1.3 L'Associazione utilizzerà l'acronimo Onlus, o la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

2.1 La sede legale dell'Associazione è ubicata in Comune di Milano.

L'indirizzo ove è posta la sede legale è Viale Regina Margherita n. 30. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune non comporterà una modifica statutaria ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Scopi e Attività

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, della beneficenza - sia diretta che indiretta - e della tutela dei diritti civili.

3.2 In particolare, nel perseguimento dei propri scopi, l'Associazione intende:


a) sostenere e realizzare, sia direttamente che indirettamente, progetti e attività incentrati sul soccorso e salvataggio delle persone in difficoltà in mare;

b) effettuare erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, coerenti con gli scopi dell'Associazione, conformemente al comma 2 bis dell'articolo 10 del D. Lgs 460/97;

c) effettuare erogazioni gratuite in denaro o in natura, in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale;

d) sviluppare progetti ed iniziative di cooperazione allo sviluppo e nell'ambito degli aiuti umanitari volti alla tutela dei diritti civili e dei diritti umani.

3.3 L'Associazione può svolgere le sue attività in collabo-



razione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

3.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.5 L'Associazione può svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali purché direttamente connessa.

Art. 4 - Attività Connesse

4.1 L'Associazione, nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, intende promuovere attività idonee al raggiungimento dei suoi scopi tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) porre in essere raccolte occasionali di fondi attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni realizzate direttamente o in collaborazione con soggetti terzi, da utilizzare per lo svolgimento degli scopi e attività istituzionali di cui all'articolo 3;

b) ideare, svolgere e sostenere iniziative educative, ricreative e culturali volte a promuovere la tutela dei diritti umani, civili e politici e a sensibilizzare sul dovere di assistenza in mare;

c) intrattenere rapporti di collaborazione, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nelle aree di attività dell'Associazione;

d) svolgere attività di sensibilizzazione in merito alla mission dell'Associazione, anche al fine di far crescere nell'opinione pubblica una maggiore consapevolezza in merito alle tematiche legate alle proprie attività istituzionali;

e) coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, suscettibili di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

f) stipulare contratti, convenzioni e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con privati ed enti pubblici, per lo svolgimento delle proprie attività.

g) favorire la creazione di rapporti di collaborazione e sostegno reciproco con altri enti senza scopo di lucro, istituzioni e autorità nazionali ed internazionali impegnate nell'organizzazione, gestione e svolgimento di attività di soccorso e salvataggio in mare, accoglienza ed integrazione di migranti e rifugiati;

h) diffondere, attraverso progetti, eventi ed iniziative la cultura dell'accoglienza e del sostegno verso qualunque individuo in difficoltà, senza distinzioni di razza, sesso, religione od orientamento politico.

Art. 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti all'Associazione con tale specifica destinazione o destinati per

deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale specifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Entrate

6.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote e dai contributi degli associati;

b) dai proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi;

c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;

d) da sovvenzioni, lasciti o donazioni;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 460/97.

6.2 È fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

6.3 La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 7 - Soci

7.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi.

7.2 Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soci onorari le persone che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.

7.3 L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore, onorario o ordinario, maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea.

7.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci; le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

L'Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative in modo da garantire l'ef-



fettività del rapporto medesimo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera h) del D.lgs. 460/97, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.5 E' prevista inoltre la figura degli "Amici di ResQ", persone fisiche o enti che pur non assumendo la qualifica di soci, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in maniera spontanea e volontaristica, partecipando in vario modo alle attività dell'Associazione.

Art. 8 - Criteri di ammissione e esclusione dei soci

8.1 Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta.

8.2 Tutti gli aspiranti soci dovranno essere presentati da almeno altri due membri dell'Associazione e dovranno corredare la domanda di ammissione, con una breve relazione in cui dichiarano di conoscere e accettare le norme contenute nello statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno, dimostrando inoltre di aver conseguito almeno tre anni di esperienza nell'ambito di settori di attività dell'Associazione.

8.3 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego.

8.4 I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- c) per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- d) per decesso;
- e) per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari.

8.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

8.6 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.

8.7 I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Art. 9 - Diritti e Obblighi dei soci

9.1 I soci sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

9.2 I soci hanno il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

9.3 I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 10 - Organi

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea, composta da tutti i soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente Onorario.

10.2 L'Organo di Controllo, composto o da un collegio dei revisori o da un revisore unico, verrà istituito facoltativamente o a norma di legge qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 11 - Assemblea

11.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. A ciascun socio spetta un voto. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta esso lo ritenga opportuno. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.2 L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

11.4 L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente ogni



qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

11.5 L'Assemblea è altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea nomina il proprio presidente tra uno dei soci. L'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

11.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

11.7 L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l'Assemblea:

a) provvede all'elezione, tra i soci, dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;

b) elegge i membri dell'Organo di Controllo, qualora previsto;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

d) approva il rendiconto economico-finanziario o il bilancio;

e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

f) delibera in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione ed alla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto stabilito dall'articolo 16 del presente statuto;

g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'Associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione.

11.8 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

11.9 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

11.10 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, sono regolarmente eletti membri del Consiglio Direttivo i primi soggetti, in numero conforme a quanto previsto dal successivo articolo 13, che ottengono il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea.

11.11 Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del patrimonio si applica il successivo articolo 16.

11.12 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Art. 12 - Presidente

12.1 Il Presidente dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

12.2 Il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) favorisce il raggiungimento dei fini sociali;
- e) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) individua e sottopone all'Assemblea i progetti da sostenere e le attività da realizzare;
- g) provvede agli atti amministrativi necessari.

12.3 Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti determinando i poteri dello stesso.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea e resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario relativo al terzo esercizio.

13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) il Presidente;
- b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.

13.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee, attraverso il Presidente;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;
- d) redigere il rendiconto economico-finanziario o il bilancio;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;



- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- j) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- k) costituire e/o aderire ad A.T.I o A.T.S., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- m) promuovere e/o organizzare eventi e convegni, finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'Associazione e le sue finalità;
- n) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

13.4 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti. L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.

13.5 Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà ratificarne la nomina o, in caso contrario, provvedere alla loro elezione.

13.6 La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

13.7 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri.

Art. 14 - Presidente Onorario

14.1 L'Assemblea potrà nominare un Presidente Onorario, individuato fra personalità che si sono contraddistinte per autorevolezza, professionalità e statura morale e/o che possano

contribuire ad accrescere il prestigio e la reputazione dell'Associazione.

14.2 Il Presidente Onorario non è membro del Consiglio Direttivo e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

14.3 Il Presidente Onorario non ha poteri di gestione né di rappresentanza.

14.4 Il Presidente Onorario ha esclusivamente il compito di intrattenere rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'Associazione al fine di contribuire allo sviluppo di relazioni con istituzioni, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, partecipando ad eventi, convegni, manifestazioni a carattere scientifico, benefico e culturale.

Art. 15 - Organo di Controllo

15.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo, composto o da collegio di revisori composto da 3 professionisti o da un revisore unico - iscritti all'albo dei Revisori Legali - che rimangono in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario relativo al terzo esercizio e posso essere riconfermati.

15.2 L'Organo di Controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, certifica la rispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.



Art. 16 - Bilancio - Rendiconto economico-finanziario

16.1 L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare.

16.2 L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario.

Art. 17 - Modifiche dello statuto e scioglimento

17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.2 L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

17.3 Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norma di rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le

norme di legge vigenti in materia.

Firmato Armando Spataro

" Cecilia Guidetti
" Sara Zambotti
" Massimo Cirri
" Alberto Guariso
" Lia Manzella
" Livio Neri
" Sarah Maria Nocita
" Duccio Facchini
" Corrado Mandreoli
" Francesca Fabris
" Luciano Scalettari
" Luigi Achille Vismara Notaio

Copia conforme all'originale nei miei atti in carta libera per
gli usi consentiti dalla legge.

PADERNO DUGNANO, 24 DICEMBRE 2019

Luigi Achille Vismara

